

gibilità, e cotesta opinione fu appoggiata specialmente ai riflessi che è mio debito di sottoporre alla Camera, affinché le sia noto appieno la ragione che condusse poi l'ufficio IX nell'avviso contrario alla convalidazione.

In sostegno della eleggibilità si avverte anzitutto che i consiglieri di luogotenenza non si debbono considerare come impiegati nel senso della legge elettorale; e ciò per due principali considerazioni: che l'ufficio loro non sia durevole nel senso che la istituzione dei due Consigli di luogotenenza a Napoli ed in Sicilia sia temporanea, perchè dettata da una necessità politica che tutti certamente affrettiamo col desiderio debba cessare al più presto possibile; che inoltre non possa la qualità di consigliere di luogotenenza far considerare come impiegato chi n'è rivestito, perchè non hanno i consiglieri uno stipendio propriamente detto, ma bensì, come stabilisce il decreto che istituiva i consiglieri di luogotenenza, semplicemente un'indennità.

In ogni caso poi, qualora si volessero considerare come impiegati, si devono vedere compresi nella eccezione dell'articolo 97 della legge elettorale, in quanto che, sebbene non siano nominativamente indicati in quell'articolo, anzitutto il silenzio della lettera della legge si debba attribuire ad una omissione che quasi era necessaria quando la legge si elaborava, in quanto che non esistessero i Consigli di luogotenenza, allorché veniva riformata.

La legge elettorale, sostenendo il sistema dell'esclusione in genere degli impiegati, salvò le eccezioni prima in vigore, in guisa che questa espressione della legge si debba credere derivata da che, non esistendo questo ufficio in allora, non poteva essere il caso di contemplarlo.

Che, in ogni caso, si debbono credere eccettuati dallo spirito della legge stessa, atteso che la legge avendo decretato che di regola sieno ineleggibili gli impiegati, ma avendo poscia accennate alcune categorie nelle quali la regola cessa e sottentra l'eccezione dell'eleggibilità, per quell'assioma legale che, dove la ragione è identica, identica debba pure essere l'applicazione della legge, si debbono ritenere compresi nelle eccezioni quegli impiegati che rivestono un ufficio analogo agli uffici che la legge dichiara non ostare all'eleggibilità: ed in suffragio di quest'interpretazione dell'articolo 97 s'invocarono i precedenti dell'ultima Legislatura, la quale, com'è noto, applicò largamente la teoria dell'assimilazione, colla quale appunto si venne ad accogliere il sistema dell'ampliamento delle eccezioni anche nei casi non contemplati specificamente dalla legge.

Inoltre si fece osservare che neppure sembra potersi desumere un argomento perentorio di esclusione dei consiglieri di luogotenenza dall'incompatibilità delle due funzioni di consigliere di luogotenenza e di deputato, avvegna- ché per disposizione della legge e per voto del Parlamento seggano in questo recinto deputati i quali coprono uffici che, dovendo essere esercitati in località altre da quella nella quale ha sede il Parlamento, si dovrebbero pure considerare come incompatibili col mandato di deputato, per ragione di ufficio e di residenza.

Per ultimo non trascurò l'ufficio nella persona di quelli che sostenevano l'eleggibilità di preoccuparsi anche di un altro ordine di idee, vale a dire della questione di convenienza, in quanto che comparisse a taluno cosa eccessivamente dura e rigorosa codesta, che egregi nostri concittadini si sobbarchino ad un grave e penoso ufficio per pubblica utilità, per riportarne il premio di venir colpiti dalla più dolorosa delle incapacità, dall'incapacità di rappresentare il paese in Parlamento.

Si fece infine osservare qual impressione nell'animo di molti e nell'opinione delle stesse popolazioni potesse esercitare quel voto che, non tenendo conto dei suffragi dati ai consiglieri di luogotenenza, li esautorasse da quell'onorevole ufficio.

Queste in succinto furono le principali ragioni che per l'eleggibilità dei consiglieri di luogotenenza vennero addotte nell'ufficio IX. Esse, per altro, non riuscirono a riunire, intorno al concetto dell'eleggibilità, il suffragio della maggioranza dei membri componenti l'ufficio; alla quale maggioranza parve che a ciascuno di questi argomenti si potesse contrapporre una breve e decisiva replica.

Primamente, quanto all'asserire che non si debbano dire impiegati perchè la loro funzione sia temporanea, non sembrò all'ufficio che questo apprezzamento del carattere dei consiglieri di luogotenenza fosse esatto; in quanto che il decreto che istituì a Napoli ed in Sicilia i due Consigli di luogotenenza non ha assegnato verun termine. Un termine lo dovrà avere questa istituzione, noi ne siamo persuasi, e desideriamo che lo abbia il più presto che si possa, perchè la cessazione di questi uffici ci farebbe compiere un grande passo verso quella vera unità che nasce dall'unificazione politica, alla quale, credo, concordemente tendiamo; ma intanto la stessa ragione che fece creare i consiglieri di luogotenenza impedisce di poter assegnare un termine preciso.

La necessità politica si disse aver consigliato coteste due istituzioni, perocchè non era possibile, in questo primo periodo di transizione, di provvedere acconciamente alla questione politica di quelle due illustri regioni, senza che queste due istituzioni vi abbiano la propria sede.

Se adunque è sperabile, se, possiamo dire, è certo che cesseranno, è pure grandemente incerto del come e del quando questi due Consigli di luogotenenza debbano cessare. Sperda il cielo l'augurio, ma potrebbe succedere che anche la prima sessione del Parlamento finisse prima che fosse stato possibile di entrare in quella via di unificazione politica, in vista della quale soltanto possono cessare i due Consigli di luogotenenza di Palermo e di Napoli; di modo che, essendo tanto incerto il periodo di vita che si è assegnato a questi istituti, non parve alla maggioranza dell'ufficio IX che si potesse, dalla sperabile e desiderabile loro cessazione, trarre argomento all'eleggibilità dei membri che li compongono.

E quanto al riflesso che il decreto che istituisce questi Consigli non abbia designato ai loro membri uno stipendio, ma attribuito soltanto un'indennità, la maggioranza dell'ufficio, fatta ragione che questa indennità è fissata in una somma determinata, che viene retribuita loro a rate mensili, sebbene nel decreto sia chiamata indennità, ritenne che sarebbe stato un discutere sui nomi il negare di riconoscere la sostanza della cosa; può discutersi infatti se legalmente si debba pareggiare a stipendio questa indennità che è accidentale nella sua qualità, accidentale per le attribuzioni che si compiono; quella indennità che può succedere che venga accordata per funzioni di carattere evidentemente precario e temporaneo. Ma che coteste funzioni per dichiarar l'individuo che ne è investito eleggibile si vogliano in Sicilia pareggiare quasi ai ministri, e a Napoli, dopo la istituzione di un ministro responsabile, per lo meno ai segretari generali; che cotesti funzionari si debbano considerare come ufficiali aventi una missione precaria e temporaria, e che, per conseguenza, ciò che loro si retribuisce mensilmente, perchè il decreto lo chiama indennità, non si abbia a considerare come stipendio, è ciò di che per niun verso la maggioranza del IX ufficio non è riuscita a persuadersi. La maggioranza considerò che